



Estratto dal processo verbale della seduta del 30-04-2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 6 Del 30-04-2025

OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) anno 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:06 e seguenti, in Cannara presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio comunale in seduta aperta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Paoli Lucia	Consigliere	Presente
Stoppini Luna	Consigliere	Presente
Andreoli Diego	Consigliere	Assente
Agnello Giorgio Maria Antonio	Consigliere	Presente
Brilli Mauro	Consigliere	Presente
Bartolini Michele	Consigliere	Presente
Ursini Giacomo	Consigliere	Presente
Diotallevi Giulio	Consigliere	Presente
Sirci Alessia	Consigliere	Assente
Ceppitelli Sandra	Consigliere	Assente
Battista Sabina	Consigliere	Presente
Bizzarri Giorgio Maria	Consigliere	Presente

Presenti n. 10	Assenti n. 3
----------------	--------------

*Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Giorgio Maria Antonio Agnello** nella sua qualità di Presidente. Assiste il **Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti**.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i necessari pareri.

=====

Il Presidente, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come **argomento n. 4** e che ha il seguente oggetto: **Approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) anno 2025.**

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 4 dell'o.d.g.: **Approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) anno 2025.**)

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	10	
Astenuti	2	Battista, Bizzarri
Votanti	8	
Favorevoli	8	
Contrari	0	

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero **6** del registro delle deliberazioni, anno 2025.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti	10	
Astenuti	2	Battista, Bizzarri
Votanti	8	
Favorevoli	8	
Contrari	0	

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174, comma 1, del D.lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito la reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTO il Regolamento per la disciplina e l'applicabilità della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale assunta in data odierna con il n. _____, in vigore dal 1° gennaio 2025;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif. emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/Rif. (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif. che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*;

OSSERVATO che l'Autorità Umbria Rifiuti e Idrico (AURI), in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto a trasmettere a questo Ente il Piano finanziario 2022-2025, biennio 2024-2025, validato dalla deliberazione n. 2 del 16/04/2024, dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif.;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 7 del 29/04/2024 sono state approvate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) 2024 a copertura del costo del servizio;

VISTO il contratto di servizio disciplinante il sub ambito in cui è inserito il comune di Cannara, ovvero il contratto stipulato in data 24.02.2011 dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia, Rep. n. 120082 - Racc. n. 38130;

CONSIDERATO che la gestione integrata dei rifiuti urbani è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica: infatti, l'art. 3-bis, comma 6-bis del D.L. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 stabilisce che il "settore dei rifiuti urbani" rientra tra i "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" e che, pertanto, come per gli altri servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti urbani avviene necessariamente per "ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi" (art. 3-bis, comma 1 del D.L. n. 138/2011);

RICHIAMATO quanto indicato dall'art. 16 comma 6 della L.R. 10/2024 che recita testualmente. "Ai fini di cui al comma 5, l'AURI dispone, ove ciò sia previsto dai vigenti contratti, la proroga dei fini di cui al comma 5, l'AURI dispone, ove ciò sia previsto dai vigenti contratti, la proroga dei rapporti in corso che vengano a naturale scadenza fino al subentro dell'affidatario a regime dei servizi di superficie";

DATO ATTO che AURI può direttamente definire la proroga in virtù di quanto previsto all'art. 16 comma 6 della L.R. 10/2024;

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo di AURI con Deliberazione n. 34 del 17/09/2024 ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 della L.R. 10/2024, disponendo la proroga della Concessione del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti del Sub Ambito n. 2 fino alla data del 31/12/2027;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2349831 del 27/9/2024, acquisita al protocollo AURI con prot. n. 8964 del 27/9/2024, GEST S.r.l., concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti del Sub Ambito n. 2, ha dato formale assenso alla proroga della concessione alle condizioni indicate nella Delibera di Consiglio Direttivo AURI n. 34/2024;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 388 del 14/10/2024 AURI ha preso atto della suddetta formale accettazione di GEST S.r.l. ed ha "acclarato", come previsto dall'art. 16 comma 6 della L.R. 10/2024, la formale efficacia della proroga come indicato nella deliberazione di Consiglio Direttivo n. 34 del 17/9/2024;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente*

adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif. del 18 Gennaio 2022 con la quale la stessa autorità ha approvato il **Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF)** definendo degli standard minimi tecnici e contrattuali per la gestione della Tariffa che sono stati declinati sulla base di una Matrice a quattro Schemi regolatori;

RICHIAMATA la Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - Revisione infra periodo ex art. 8.5 Delibera ARERA n. 363/2021

VISTA la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, del comune di Cannara, validato ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/04/2024 avente ad oggetto: “Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del modello MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif.”;

DATO ATTO che l'incremento del valore PEF 2025 rispetto al PEF 2024 è stato fissato da AURI nella misura del 8,01% e pertanto il PEF finale 2025 è determinato in importo corrispondente ad € 936.427,00;

CONSIDERATO che non sussistono detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020;

VISTO il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, annualità di riferimento 2025, allegato alla presente, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato Autorità Umbra per Rifiuti ed Idrico (AURI) dal quale emergono costi complessivi per l'annualità 2025 pari ad € 936.427,00 così ripartiti:

Costi Variabili PEF 2025 - Tv € 573.141,00

Costi Fissi PEF 2025 - Tf € 363.286,00

VISTA la relazione sulle tariffe TARI 2025, finalizzata ad assicurare la copertura del costo del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, alla luce del Piano Economico Finanziario per l'anno 2025 qui sopra richiamato;

RITENUTO di ripartire i costi del servizio, sia quelli fissi che quelli variabili, attribuendoli per il 79,70% alle utenze domestiche e per il 20,30% alle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che con il l DPCM n. 25/2025 è stato introdotto il bonus rifiuti per gli utenti domestici in condizioni disagiate, al quale ha fatto seguito la Delibera ARERA 01 Aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif. Avente ad oggetto: “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei

rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.”;

PRESO ATTO:

-dell'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2025, relativo alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

-che per l'anno 2025 (fino a diversa disciplina di ARERA - art. 57-bis D.L. 124/2019) l'Ente non si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima de 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

DATO atto che le tariffe sono al netto del tributo provinciale previsto dall'art. 19 del D.lgs. 504/92 il quale, con delibera del Presidente della Provincia n. 190 del 05/11/2024, viene confermato, per il 2025, nella misura del 5% delle tariffe stabilite dai comuni per la TARI;

VISTO e RICHIAMATO l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, con il quale sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

CONSIDERATO che l'art. 3 co. 5 *quinquies* D.L. 228/2021 aveva sganciato il termine di approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI al 30 aprile di ogni anno rispetto a quello previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione;

CONSIDERATO altresì che successivamente, l'art. 13 co. 5 bis D.L. 4/2022 apriva alla possibilità di approvare tariffe ed aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (anche prorogato), provvedendo, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti. La norma lasciava tuttavia fermo al 30 aprile il termine di approvazione dei regolamenti TARI.

RITENUTO che la modifica legislativa contenuta nel D.L. Aiuti fa chiarezza sui termini e conferma la possibilità di approvare i piani finanziari, le tariffe ed anche i regolamenti TARI oltre il 30 aprile qualora il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga prorogato rispetto alla data ordinaria;

PRESO ATTO che per l'esercizio finanziario 2025, il termine per adottare la deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è stato stabilito nel 28 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

RITENUTO di dover stabilire nel 02 dicembre 2025, la scadenza di pagamento della rata a saldo e conguaglio dovuto per l'anno 2025 a titolo di tributo TARI;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012, con il verbale n. 65 del 16/04/2025, acquisito al protocollo comunale in data 17/04/2025 con il n. 3548, che si allega;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. di far proprio e recepire il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, annualità di riferimento 2025, validato ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dalla Deliberazione n. 2 del 16/04/2024, dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni del Sub Ambito n. 2, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif., che evidenzia costi complessivi per l'anno 2025 pari ad € 936.427,00 al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, che si allega alla presente (All.1), insieme alla sua relazione accompagnatoria, per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI), a copertura integrale del servizio di igiene urbana ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, riportare nella relazione sulle tariffe TARI 2025, elaborate a seguito del Piano Economico Finanziario validato dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni del Sub Ambito n. 2 e riportato al precedente punto 1.);

3. di prendere atto della ripartizione ed attribuzione dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche e utenze non domestiche riportate nella relazione sulle tariffe TARI 2025 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All.2);

4. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (5%);

5. di determinare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) 2025:

- **1° rata - scadenza 16 luglio 2025;**
- **2° rata - scadenza 16 settembre 2025;**
- **3° rata - scadenza 2 dicembre 2025** a saldo e conguaglio di quanto dovuto per l'annualità 2025, scorporata della parte già pagata con le prime due rate.

6. di designare quale Funzionario Responsabile del tributo TARI, il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Stefano Minni;

7. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

dott. Giuseppe Benedetti

Il Presidente

Giorgio Maria Antonio Agnello

Oggetto: *Approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) anno 2025.*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 17-04-2025

IL RESPONSABILE
dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 17-04-2025

IL RESPONSABILE
dott. Stefano Minni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal fino al .

Cannara li,

IL Segretario Comunale
dott. Giuseppe Benedetti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara li,

IL Segretario Comunale
dott. Giuseppe Benedetti